




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2752

Ratifica dell'Accordo di collaborazione strategica
tra Italia e Montenegro

(Approvato al Senato – AS 1314)

N. 177 – 21 gennaio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2752

Ratifica dell'Accordo di collaborazione strategica
tra Italia e Montenegro

(Approvato al Senato – AS 1314)

N. 177 – 21 gennaio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2752

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010**

Iniziativa: governativa
approvato dal Senato

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Raciti

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato dal Senato¹, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

<i>(euro)</i>	
	Onere annuale (*)
Art. 3 del disegno di legge di ratifica	620

(*) La decorrenza dell'onere indicata dall'articolo 3 del ddl di ratifica è l'esercizio finanziario 2014.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 1 individua le linee di sviluppo di collaborazione strategica bilaterale	La relazione tecnica afferma che tutte le attività delineate dall'Accordo, comprese quelle previste dagli articoli 1, 3 e 6 , rivestono carattere meramente programmatico e sono riconducibili al quadro di cooperazione bilaterale già delineato dal <i>Memorandum</i> di collaborazione del 2007 tra il Ministero degli affari esteri dell'Italia e del Montenegro. Da tali norme non discendono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
Articolo 2 prevede che l'Italia sostenga il Montenegro nel processo di riforme necessario per l'Adesione all'UE e alla NATO	La relazione tecnica non considera la norma.
Articolo 3 dispone che nella realizzazione dei programmi di collaborazione parteciperanno le istituzioni competenti delle Parti, scienziati ed esperti.	V. <i>supra</i> – articolo 1
Articolo 4 prevede l'istituzione di un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle Parti, con funzioni di coordinamento e proposta di iniziative di collaborazione	La relazione tecnica afferma che ai fini della partecipazione ai lavori del Comitato congiunto, si prevede di inviare in missione un Direttore generale per i rapporti bilaterali del MAE. Il relativo onere viene quantificato in 620 euro l'anno , sulla base delle spese di viaggio (trasferimento in Montenegro; vitto e alloggio per due giorni).

¹ AS 1314.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
strategica. Il Comitato si riunisce due volte all'anno, alternatamente in Italia e Montenegro.	
Articolo 5 dispone che si tengano incontri tra i Capi di Governo o dei Ministri competenti a cadenza annuale alternativamente nei due Paesi.	La relazione tecnica non considera la norma
Articolo 6 prevede la consultazione di esperti su questioni internazionali.	V. <i>supra</i> – articoli 1 e 3
Articolo 7 dispone che le controversie relative all'applicazione dell'Accordo saranno risolte nell'ambito del Comitato congiunto, ovvero saranno composte per via diplomatica.	La relazione tecnica non considera la norma

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

La norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 620 a decorrere dall'anno 2014 e riconducibile, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese di missione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015.

Si rileva, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica allegata gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle riduzioni conseguenti all'eventuale attivazione della predetta clausola dovrebbero essere quelli iscritti nel capitolo 4505 (piano di gestione 1) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del programma «Integrazione europea» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo».